

*Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali*

*Direzione Generale dello sviluppo rurale*

*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

*Direzione Salvaguardia ambientale*

# ***SCHEMA DI PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI***

***L'attività del **Tavolo Tecnico** Istituzionale***

*Presentazione dello schema "Verso il Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (documenti allegati)*

*"Sala Nassirya" - Roma, 22 ottobre 2009*

- **Tavolo tecnico** (coordinato dal MATTM, con rappresentanti del MiPAAF, Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, Ministero dello Sviluppo Economico, Regioni, CNDI, ISS ed esperti di ISPRA, ENEA)  
*prima riunione nel febbraio 2007*

- **Gruppi di lavoro**

- ✓ Informazione e formazione
- ✓ Buone pratiche d'uso dei PF
- ✓ Risorse idriche e aree sensibili
- ✓ Difesa integrata e metodi agricoli a basso impatto

- **Comitato di redazione** (coordinato dal MATTM con il contributo di rappresentanti del Gruppo Difesa Integrata - CNDI ed esperti di ISPRA ed ENEA)  
*istituito nel novembre 2008*

## Obiettivo del Tavolo Tecnico

Produrre un documento che consentisse di avviare una efficace consultazione tra le parti interessate sui contenuti del futuro PAN

## Obiettivi strategici del PAN

- ✓ Protezione del consumatore
- ✓ Protezione degli operatori agricoli e degli utilizzatori non professionali
- ✓ Protezione della popolazione presente nelle aree agricole
- ✓ Tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili
- ✓ Tutela della biodiversità e degli ecosistemi
- ✓ Protezione della popolazione nelle aree pubbliche (parchi, scuole, etc.)

## Strumenti prioritari

- ✓ Diffusione della **difesa integrata** e della **produzione biologica**
- ✓ **Formazione degli operatori** del settore
- ✓ **Sensibilizzazione della popolazione** sugli effetti dell'impiego dei PF

## Articolazione dello schema di Piano d'Azione Nazionale (\*)

- Indice
- Glossario (ripreso dalla direttiva)

### 1. Azioni

- Riferimenti alla Direttiva
- Premessa
- Azioni

(\*) Previsto anche un manuale che raccolga tutti i riferimenti normativi, tecnici e scientifici a supporto dell'attuazione del PAN

## **1.1 Formazione degli utilizzatori professionali, dei consulenti e dei distributori dei prodotti fitosanitari**

**Art. 5 Addestramento**

**Art. 6 Prescrizioni per la vendita di pesticidi**

**All. I Materie di formazione di cui all'articolo 5**

Obiettivi:

Creare un sistema di formazione e sensibilizzazione dei soggetti interessati alla distribuzione ed utilizzazione > misura ritenuta particolarmente importante

La Direttiva:

- ✓ Impone alcuni obblighi
- ✓ Elenca gli argomenti dei programmi di formazione
- ✓ Istituisce un sistema di certificazione della formazione
- ✓ Demanda agli Stati membri la definizione delle procedure e delle disposizioni operative

## Aspetti per garantire la formazione di utilizzatori professionali, distributori, consulenti

Lo schema di PAN sviluppa i seguenti argomenti:

- Soggetti destinatari della formazione
- Categorie esenti dall'obbligo della formazione  
(Utilizzatori non professionali, altri soggetti)
- Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari
- Disposizioni in materia di formazione
  - ✓ Rilascio dell'abilitazione (condizioni per)
  - ✓ Rinnovo dell'abilitazione (condizioni per)
  - ✓ Percorso formativo
  - ✓ Sistema di certificazione
  - ✓ Argomenti della formazione (vedi All. I Direttiva)
  - ✓ Soggetti che realizzano la formazione
- Altre indicazioni (es. vendita prodotti tramite internet)

## 1.2 Informazione e sensibilizzazione

### Art. 7 Informazione e sensibilizzazione

Obiettivo:

Informare la popolazione sull'impatto generale dell'uso dei PF su salute umana, organismi non bersaglio e ambiente

Azioni previste dallo schema di PAN:

- Campagne di informazione per gli utilizzatori non professionali
- Campagne di sensibilizzazione dei consumatori
- Realizzazione di siti web istituzionali di informazione
- Divulgazione delle pratiche di difesa integrata delle colture (IPM base)
- Banca dati avvelenamenti acuti (cronici) da PF (operatori, lavoratori agric., residenti)
- Altre iniziative

## **1.3 Controllo funzionale delle macchine irroratrici di Prodotti Fitosanitari**

### **Art. 8 Ispezione delle attrezzature in uso** **All. II Requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi**

La Direttiva prevede:

- Entro 7 anni dall'entrata in vigore della direttiva, le attrezzature devono essere ispezionate almeno una volta.
- Le ispezioni devono essere effettuate ogni 5 anni fino al 2020 e, in seguito, ogni 3
- Le attrezzature nuove devono essere ispezionate almeno una volta entro 5 anni dall'acquisto.
- Le ispezioni devono essere realizzate secondo le indicazioni dell'Allegato II (Dir.)

## Misure previste dal PAN per il controllo delle attrezzature

**Controlli funzionali** e le **operazioni di regolazione** > effettuati sulla base dei protocolli messi a punto dall'ENAMA (2007) su incarico del MiPAAF *Attività di controllo funzionale e regolazione delle macchine irroratrici in Italia* (eventuali aggiornam.)

Tali protocolli considerano:

- ✓ Requisiti per l'abilitazione dei Centri prova regionali per il controllo funzionale (attrezzature necessarie, tecnici abilitati, ecc.)
- ✓ Modalità di esecuzione del controllo funzionale
  - Accessori ed apparati da controllare (vedi All. II)
  - Periodicità
  - Documentazione (rapporti, attestati, adesivi, informatizzazione)
- ✓ Verifica dell'attività svolta dai Centri prova
  - Attrezzature (banchi prova)
  - Enti preposti (indicati da Regioni e Prov. Auton.)
- ✓ Elenco dei Centri prova autorizzati (a cura della Regione, Prov. Auton. o Ente autorizzato)

## 1.4 Divieto di Irrorazione aerea

### Art. 9 Irrorazione aerea

Presupposti:

- L'i.a. può avere notevoli ripercussioni su ambiente e salute umana > causate dalla dispersione
- E' opportuno che l'i.a. sia generalmente vietata
- Eventuali deroghe devono essere motivate
  - ✓ Evidente vantaggio in termini di ridotto impatto (ambiente e salute)
  - ✓ Mancanza di alternative > adottando comunque migliori tecnologie

## Azioni previste dallo schema di PAN per l'irrorazione aerea

- Sistema di deroga al divieto di irrorazione aerea > identificare:
  - ✓ Organi competenti (autorizzazione PF e concessione deroga)
  - ✓ Elementi per motivare la sussistenza delle condizioni (art. 9, Comma 2)
  - ✓ Modalità di valutazione delle richieste
  - ✓ Requisiti degli operatori abilitati
- Abilitazione al trattamento aereo
  - ✓ corso di formazione per l'operatore
- Controllo funzionale e certificazione delle attrezzature utilizzate per l'irrorazione e degli aeromobili > stabilire:
  - ✓ Periodicità dei controlli
  - ✓ Organismo tecnico competente
- Informazione preventiva agli astanti (modalità e misure necessarie)
- Organismo pubblico di controllo > che decida su:
  - ✓ Valutazione dell'impatto ambientale
  - ✓ predisposizione piano di monitoraggio

## 1.5 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di Prodotti Fitosanitari o dei rischi in aree specifiche

**Art. 11 Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua [non] potabile**

**Art. 12 Riduzione dell'uso di pesticidi o dei rischi in aree specifiche**

- Art. 11 e 12 vengono trattati congiuntamente perché gli argomenti si intersecano (in base alla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e d.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale)
- Gli argomenti sono trattati in tre sottocapitoli che riguardano:
  - ✓ Ambiente acquatico e acque potabili
  - ✓ Popolazione e operatori agricoli
  - ✓ Aree naturali protette

## Azioni previste dallo schema di PAN per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili

Nell'ambito di tali azioni, si evidenziano:

- **Misure di mitigazione del rischio** in sede di **valutazione dei prodotti** (frasi di precauzione e/o prescrizioni in etichetta)
- **Attività specifiche da parte degli enti territoriali** (Regioni, Province, Servizi fitos.)

Importanti fonti e documenti di orientamento

- Tutta la **normativa comunitaria e nazionale sulle acque** derivante dalla direttiva 2000/60/CE
- *Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento* documento predisposto dal Gruppo di lavoro “*Misure di mitigazione del rischio e individuazione di scenari per la valutazione del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari*”, istituito nell'ambito della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari (CCPF) del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
- *Le buone pratiche agricole per una migliore protezione delle acque dalla contaminazione di agrofarmaci* e altri documenti prodotti dal Progetto Life *Training of Operators and to Prevent Pollution from Point Sources* TOPPS

- **Preferenza all'uso di PF non classificati come pericolosi** per l'ambiente o che non contengono sostanze prioritarie (Dir. 2008/105/CE su standard di qualità ambientale)
- **Misure di mitigazione per ridurre al minimo il rischio di inquinamento** delle acque superficiali
  - ✓ Preferenza per l'uso di tecniche che riducano la deriva
    - scelta di tecniche e attrezzature idonee (es. ugelli antideriva)
    - sistemi di produzione certificata (pioppicoltura)
  - ✓ Utilizzo di aree di rispetto (vedi doc. "Misure di mitigazione...")
    - fasce di rispetto non trattate
    - fasce vegetate non trattate (fasce tampone)
- **Uso dei PF e riduzione dei rischi nelle aree protette** (definite ai sensi della Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e d.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale)
  - ✓ Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
  - ✓ Zone dichiarate vulnerabili ai PF (art. 93 e All. 7/b parte III d.lgs. 152/2006)
  - ✓ Acque destinate alla balneazione (d.lgs. 116/2008)
  - ✓ Aree dichiarate sensibili (art. 91 e All. 6 parte III d.lgs. 152/2006)
- **Riduzione /eliminazione dell'uso dei PF su strade, linee ferroviarie**, ecc.
- **Riduzione/eliminazione dell'uso dei PF su superfici impermeabili**

## Azioni previste dallo schema di PAN per le aree accessibili o frequentate dalla popolazione e dagli operatori agricoli

- Riduzione al minimo o divieto di uso dei PF e riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come definiti nell'art.3 del nuovo Regolamento relativo all'immissione sul mercato dei PF (\*),  
parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole, parchi gioco nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie
- Riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
  - ✓ Definizione e rispetto dei tempi di rientro
  - ✓ Indicazioni in etichetta
  - ✓ Indicazioni ai bordi degli appezzamenti

*(\*) Le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei PF sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo.*

## Azioni previste dallo schema di PAN per le aree naturali protette (Rete Natura 2000, altre aree naturali protette)

L'uso dei PF dovrà essere ridotto al minimo o vietato ai fini della:

- ✓ incolumità pubblica
- ✓ biodiversità

### Riduzione al minimo o divieto di uso dei PF e riduzione dei rischi nelle aree

- \* Rete Natura 2000 (Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE e “Habitat” 92/43/CEE)
- \* Zone umide Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971
- \* Altre aree naturali protette (legislazione nazionale e regionale vigente)

- ✓ Uso dei PF in funzione della zonizzazione e delle caratteristiche eco-rurali
- ✓ Pratiche di produzione > con criteri di riduzione dell'uso dei mezzi chimici

## **1.6 Manipolazione e stoccaggio dei Prodotti Fitosanitari, dei relativi imballaggi e dei resti**

### **Art. 13 Manipolazione e stoccaggio dei pesticidi e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze**

- Si tratta di operazioni che possono provocare una esposizione indesiderata delle persone - compresi gli utilizzatori non professionali - e dell'ambiente
- Necessario prevedere misure ad integrazione dei provvedimenti previsti da
  - ✓ Direttiva 2006/12/CE sui rifiuti
  - ✓ Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi

## Azioni previste dallo schema di PAN per la manipolazione e stoccaggio dei PF, imballaggi e resti

- **Messa a punto di procedure sicure** per
  - ✓ stoccaggio e manipolazione
  - ✓ preparazione della miscela fitoiatrica
  - ✓ lavaggio dei contenitori e dei macchinari
  - ✓ smaltimento delle acque reflue
  - ✓ smaltimento degli imballaggi
- **Diffusione di Linee-guida sulle buone pratiche di uso dei Prodotti Fitosanitari**  
Vedi es. “Le buone pratiche agricole per una migliore protezione delle acque dalla contaminazione di agrofarmaci” - Progetto *Life Training of Operators and to Prevent Pollution from Point Sources* – TOPPS
- **Raccolta dei contenitori vuoti e conferimento ai centri di raccolta**

## 1.7 Difesa Integrata

Art. 14 Difesa integrata

All. III Principi generali di difesa integrata

La Direttiva prevede:

- Gli Stati membri adottino pratiche/prodotti che abbiano il minor rischio per salute umana e ambiente

✓ Livello obbligatorio (IPM – *Integrated Pest Management* - base)

Entro il 01/01/2014 stabilire le condizioni per l'applicazione dei principi di difesa integrata di cui all'All. III

✓ Livello volontario (IPM avanzata)

Prevedere incentivi e soluzioni tecniche per l'applicazione di norme coltura di difesa integrata

✓ Favorire la diffusione della agricoltura biologica (Reg. 834/2007/CE)

In Italia, a partire dal 1997, sono stati predisposti:

✓ Principi e criteri per l'applicazione dell'IPM (decisione UE n. 3864/96)

✓ Comitato Nazionale per la difesa integrata: controlla coerenza delle norme regionali con i principi e i criteri

Dal 2007 il CNDI ha definito le *Linee Guida Nazionali per la difesa integrata ed il controllo delle infestanti* per le 117 colture più importanti

## Azioni previste dallo schema di PAN per la Difesa integrata

### Livello obbligatorio (IPM base)

Predisposizione con il supporto del mondo scientifico di:

- **Manuali sulle tecniche di difesa integrata e controllo integrato delle infestanti:**
  - Soluzioni tecniche a basso impatto su salute e ambiente che consentono di ridurre l'impiego di PF (gestione terreno, rotazioni, monitoraggio parassiti, modelli previsionali, soluzioni biologiche, ecc.)
  - Applicazione delle soluzioni tecniche a basso impatto sulle diverse colture
- **Manuale sulle tecniche di agricoltura biologica:**
  - Prosecuzione del lavoro svolto dal Gruppo di lavoro MiPAAF

### Livello volontario (possibile concessione di aiuti – IPM avanzata)

Predisposizione di:

- **Linee guida per la difesa integrata delle colture e il controllo integrato delle infestanti** sulle principali colture del nostro Paese: prosecuzione del lavoro svolto dal Comitato Nazionale (sulla base della Decisione 3864/96 Com. Star UE, dell'all. III e di nuove risultanze tecniche)
- **Norme tecniche regionali per la difesa integrata delle colture e il controllo integrato delle infestanti:** sulla base delle precedenti Linee guida
  - ✓ Indirizzo per tutte le aziende agricole
  - ✓ Vincolante per le aziende che aderiscono ai progr. IPM avanzati

Inoltre, lo schema prevede:

- **Supporti alle attività del Comitato Nazionale Difesa Integrata**
  - ✓ Sistemi informativi con le sostanze attive
  - ✓ Banca dati con linee guida nazionali e norme regionali
- **Supporti per l'applicazione della difesa integrata e dell'agricoltura biologica** > che ogni regione deve attivare
  - ✓ Monitoraggio e diffusione dei dati climatici
  - ✓ Sistemi e reti per il monitoraggio delle patologie e delle infestazioni
  - ✓ Elaborazione dei dati climatici, delle infestazioni e delle patologie e loro diffusione
  - ✓ Servizio di coordinamento e assistenza tecnica alle aziende per DI e AB
  - ✓ Sistema di controllo dell'applicazione dei principi di difesa integrata
  - ✓ Informatizzazione del registro dei trattamenti

Le azioni verranno svolte d'intesa e col contributo di:

- Comitato Nazionale di produzione integrata e del Gruppo Difesa Integrata
- Gruppo di lavoro MiPAAF per la gestione della difesa con metodi biologici
- Singole Regioni

## 2. Strumenti di verifica del raggiungimento degli obiettivi (Indicatori)

### Art. 15 Indicatori

#### All. IV Indicatori di rischio armonizzati

La Direttiva prevede per la valutazione degli obiettivi del PAN :

- L'utilizzo di **dati statistici** rilevati in accordo col Regolamento CE relativo alle statistiche sui prodotti fitosanitari > comparabili e armonizzati sull'intero territorio nazionale
  - ✓ Quantità annuale delle sostanze attive prodotte e commercializzate
  - ✓ Quantità annuale delle sostanze attive distribuite dagli utilizzatori professionali, specificate per colture agrarie
- L'uso di idonee misure:
  - ✓ Indicatori di rischio armonizzati > per stimare le tendenze dei rischi connesse all'uso dei PF
  - ✓ Altri indicatori esistenti (nazionali) o di nuova definizione
  - ✓ Analisi degli orientamenti di distribuzione (tempo e spazio) di specifiche sostanze attive
  - ✓ Parametri per valutare i progressi ottenuti con l'applicazione della direttiva

## Azioni previste dallo schema di PAN per la verifica del raggiungimento degli obiettivi

### - Indicatori di rischio armonizzati

✓ Verranno indicati nell'All. IV della DIR. (attualmente senza contenuto)

- **Indicatori utilizzati a livello nazionale** > in attesa che vengano individuati gli indicatori sopra menzionati, possono essere elaborati indicatori di rischio per operatori, organismi acquatici, acque sotterranee, consumatori

- **Tendenze nell'uso delle sostanze attive di riferimento** > che sono quelle individuate dal nuovo Regolamento per l'immissione in commercio dei PF

- **Valutazione degli elementi prioritari individuati** > riduzione all'esposizione di specifiche Sostanze attive (Cancerogene Mutagene Riproduzione, candidati alla sostituzione, *Cut-off*, definite in base ad alcuni parametri – ADI, AOEL, ARfD)

- **Livello di applicazione delle singole misure** > per ciascuna di esse:
  - ✓ Formazione degli utilizzatori professionali, dei consulenti e dei distributori
  - ✓ Informazione e sensibilizzazione
  - ✓ Controllo funzionale delle macchine irroratrici
  - ✓ Divieto di Irrorazione aerea
  - ✓ Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
  - ✓ Misure per la riduzione dell'uso dei PF o dei rischi in aree specifiche
    - aree accessibili o frequentate dalla popolazione e dagli operatori agricoli
    - aree Rete Natura 2000, nelle altre aree naturali protette e nelle zone umide (convenzione di Ramsar)
  - ✓ Manipolazione e stoccaggio dei PF, dei relativi imballaggi e dei resti
  - ✓ Difesa Integrata (IPM Base, IPM avanzato, Supporti)

sono stati indicati una serie di ricognizioni, verifiche, controlli, monitoraggi, censimenti, che permettano di valutare i progressi ottenuti con l'applicazione della Direttiva e l'attuazione del PAN

In particolare è previsto un **Piano di controllo degli effetti ambientali dei PF** con speciale riferimento alle acque, ma non esclusivo (suolo, organismi non bersaglio)  
**Scopo:** Verificare presenza e concentrazione di residui di PF nelle acque sup. e sott. (verifica del rispetto delle numerose direttive in materia) e dare continuità all'esperienza del Piano triennale già previsto nel D.lgs 17 marzo 1995 n. 194

### 3. Misure di supporto, ricerca e sperimentazione

Ai fini dell'adozione della Direttiva, emerge la necessità di promuovere

- **Programmi di ricerca** che consentano la messa a punto di soluzioni innovative + sostenibili + validate scientificamente
  - ✓ Studi sul rischio per gli operatori, inquinamenti puntiformi, sistemi colturali a basso input, ottimizzazione della distribuzione .....
  - ✓ Monitoraggio e modelli previsionali (su residui nell'ambiente e sui parassiti)
  - ✓ Difesa dai parassiti a basso impatto
  - ✓ Controllo delle infestanti a basso impatto
  - ✓ Utilizzo degli ausiliari
  - ✓ Resistenza dei parassiti ai PF
  - ✓ Misure di mitigazione del rischio
  - ✓ Indicatori di rischio
- **Sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi** di supporto alle azioni previste dal PAN

## 4. Misure di coordinamento per l'attuazione e l'aggiornamento del piano

### Art. 4 Piani d'azione nazionali

L'attuazione e l'aggiornamento del PAN, richiede un sistema di coordinamento:

- Livello nazionale: relazioni con la UE
- Livello locale (Regioni e Province Autonome): definizione di Piani di Azione regionale e relativa attuazione

#### Modalità attuative del livello nazionale

Il Ministero “capofila” istituisce un **Comitato nazionale per l'attuazione del PAN** che:

- ✓ Effettua il **monitoraggio e la valutazione delle azioni** previste nel Piano
- ✓ Affianca il Ministero nel **reporting** alla UE, nella **comunicazione istituzionale**
- ✓ Cura **Sviluppo di banche dati, portali e sistemi informativi** di supporto al PAN
- ✓ Tiene i **rapporti con Gruppo Difesa Integrata, Enti, Istituzioni, Stakeholder**
- ✓ Si riunisce periodicamente per discutere e coordinare le azioni previste
- ✓ Analizza i risultati trasmessi dalle regioni e valuta i risultati
- ✓ Produce annualmente un **documento di valutazione** e indica gli aggiornamenti

## 5. Risorse finanziarie

Si potranno individuare le fonti finanziarie per garantire l'esecuzione dei diversi interventi previsti per ogni azione

Ai sensi dell'Art. 19 (*Tariffe e oneri*) lo Stato può chiedere “il pagamento di tariffe o oneri per recuperare i costi connessi con l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente direttiva”

Ai sensi dell'Art. 22 (*Spese*) la Commissione può finanziare:

- ✓ lo sviluppo di un sistema armonizzato per la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni riguardanti gli indicatori di rischio
- ✓ l'esecuzione degli studi necessari per la preparazione e la formulazione della legislazione, compreso l'adeguamento degli allegati della presente direttiva
- ✓ l'elaborazione di linee guida e buone pratiche per l'attuazione della direttiva

## 6. Sistemi di controllo e sanzioni

### Art. 17 Sanzioni

#### Controlli

I controlli sulla ottemperanza delle disposizioni indicate nel PAN sono effettuati in base alle prescrizioni previste nel decreto legislativo di recepimento della direttiva

Lo schema di PAN illustra:

- ✓ Criteri per l'individuazione delle **Autorità preposte ai controlli**
- ✓ Criteri per la selezione del **Personale addetto ai controlli**
- ✓ Criteri per assicurare la **Circolazione delle informazioni**

Sanzioni (da definire)

## CONSIDERAZIONI FINALI

- Si tratta di uno schema che va verso la stesura del Piano d'Azione Nazionale
- L'odierna presentazione è finalizzata ad avviare la discussione con tutte le parti interessate ed in particolare i portatori d'interesse esterni alla Pubblica Amministrazione (stakeholders)
- La consultazione pubblica per la raccolta delle osservazioni e dei commenti si concluderà entro il 31.01.2010
- Si invita ad inviare tutte le osservazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
[altera.daniela@minambiente.it](mailto:altera.daniela@minambiente.it) (dott.ssa Daniela Altera)  
[m.desantis@politicheagricole.gov.it](mailto:m.desantis@politicheagricole.gov.it) (dott. Maurizio De Santis)

# Azioni e Target

Campi d'azione	Azione principale	Protezione				Tutela	
		Consumatore	Operatori agricoli e non professionali	Popolazione aree agricole	Popolazione aree pubbliche	Ambiente acquatico, acque potabili	Biodiversità ecosistemi
<b>Formazione</b>	Consulenti, distributori, utilizzatori prof	X	X	X	X	X	X
<b>Informazione sensibilizzazione</b>	Consumatori, utilizzatori non profession.	X	X	X	X	X	X
	Siti web per tecnici, operatori e pubblico	X	X	X	X		
<b>Controllo macchine</b>	Ispezione e manutenzione obbligatoria		X	X		X	X
<b>Irrorazione aerea</b>	Criteri di deroga al divieto			X		X	X
<b>Tutela ambiente acquatico</b>	Misure specifiche di tutela	X				X	
	Definizione aree vulnerabili - dlgs.152	X				X	
	Riduzione e divieto in zone specifiche (Dir 2000/60CE escluse Natura 2000)	X				X	X
<b>Tutela Aree naturali protette</b>	Divieto e regolamentazione in aree rete Natura 2000 e altre ANP						X
	Uso PF in funzione della zonizzazione						X
	Valorizzazione produzioni agricole						
<b>Tutela aree specifiche</b>	Regolamentazione uso PF in aree di accesso al pubblico				X		
	Restrizione all'uso di specifici PF				X		
	Cartelli e informazione utenti				X		
	Classificazione aree in base a utilizzo				X		
<b>Manipolazione e stoccaggio PF</b>	Riduzione dei rischi per accesso in aree trattate		X	X			
	Buone Pratiche Agricole in azienda		X	X		X	X
<b>Difesa integrata</b>	Definizione di linee per la DI	X	X			X	X
	Norme tecniche per DI e AB / coltura	X	X			X	X
	Programmi mirati con metodi a basso input	X	X			X	X
	Restrizione di PF a rischio elevato	X	X	X		X	X
	BPA nei trattamenti	X	X	X		X	X

# Tempistica

**Gennaio 2009** Approvazione della Direttiva da parte del Parlamento Europeo

**Dicembre 2009 (?)** Entrata in vigore della Direttiva

**Dicembre 2011** Recepimento della Direttiva (2 anni da e.v.)

**Dicembre 2012** Stati membri trasmettono i PAN alla Commissione (3 anni da e.v.)

**Dicembre 2012** Commissione + Stati membri elaborano un documento di orientamento strategico sul controllo e l'indagine degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente imputabili all'uso dei PF (3 anni da e.v.)

**Dicembre 2012** Gli Stati membri stabiliscono le Sanzioni e le comunicano alla Commissione (3 anni da e.v.)

**Dicembre 2013** Gli Stati membri istituiscono un sistema di certificazione che attesti la conoscenza delle materie di cui all'all. I attraverso corsi di formazione o altri mezzi (4 anni da e.v.)

**30 Giugno 2013** Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'esistenza delle necessarie condizioni di attuazione della difesa integrata

**1 Gennaio 2014** Gli Stati membri provvedono affinché gli utilizzatori professionali siano messi in grado di applicare i Principi generali di Difesa integrata

**Dicembre 2015** Le misure riguardanti le prescrizioni di vendita dei PF (6 anni da e.v.)

**Dicembre 2016** Tutte le attrezzature per l'applicazione dei PF dovranno essere state ispezionate almeno una volta (7 anni da e.v.)

**Dicembre 2014** La Commissione presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione sulle informazioni comunicate dagli Stati membri in relazione ai rispettivi PAN (5 anni da e.v.)

**Dicembre 2018** La Commissione presenta al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita dagli Stati membri in merito all'attuazione ed al raggiungimento degli obiettivi definiti nei rispettivi PAN (9 anni da e.v.)